

Capitolato Speciale Lotto 8

COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

Capitolato speciale dell'assicurazione

All Risks Fine Arts

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	30/04/2020
alle ore 24 del:	31/12/2023

Sommario

DEFINIZIONI

SCHEDA TECNICA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Recesso in caso di sinistro
- Art. 5 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione – Forma delle comunicazioni
- Art. 6 Oneri fiscali
- Art. 7 Foro competente
- Art. 8 Interpretazione del contratto
- Art. 9 Obbligo di informazione sui sinistri
- Art. 10 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- Art. 11 Clausola broker
- Art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE ALL RISKS GIACENZA

- Art. 14 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 15 Esclusioni
- Art. 16 Operatività in caso di furto e rapina
- Art. 17 Mezzi di chiusura dei locali
- Art. 18 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 19 Ispezione dei beni assicurati
- Art. 20 Assicurazioni presso diversi assicuratori
- Art. 21 Terremoto
- Art. 22 Inondazioni e alluvioni
- Art. 23 Spese di rimozione residui del sinistro
- Art. 24 Furto con destrezza
- Art. 25 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 26 Surroga
- Art. 27 Limiti spaziali e temporali
- Art. 28 Beni presso laboratori di restauro

SEZIONE II - PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA DA CHIODO A CHIODO

- RISCHIO TRASPORTI
- RISCHIO GIACENZA
- CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
 - CP 1 Deprezzamento
 - CP 2 Dolo e colpa grave
 - CP 3 Variazioni climatiche
 - CP 4 Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
 - CP 5 Furto con destrezza
 - CP 6 Rinuncia alla rivalsa
 - CP 7 Assicurazione per conto del Prestatore
 - CP 8 Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
 - CP 9 Stima accettata
 - CP 10 Difetto, vizio e insufficienza di imballaggio
 - CP 11 Terremoto
 - CP 12 Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti
 - CP 13 Deroga ai mezzi di chiusura

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi in caso di sinistro

- Art. 2 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 3 Mandato dei Periti e degli arbitri
- Art. 4 Criteri di liquidazione del danno - Determinazione dell'indennizzo
- Art. 5 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 6 Anticipo indennizzi
- Art. 7 Recupero dei beni relativi alla denuncia di sinistro
- Art. 8 Onorari dei Periti

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beni assicurati

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- Quadri, cornici, dipinti, disegni, affreschi, mosaici;
- Statue, sculture, gessi, bronzetti, cere, compresi relativi supporti se inscindibilmente uniti;
- Libri, codici, incunaboli, manoscritti, pergamene, riviste e periodici, opuscoli e manuali, cartografie, carteggi, spartiti musicali e documenti storici in genere;
- Stampe, manifesti, locandine, fotografie, pubblicità e figurine d'epoca;
- Monete, medaglie, pietre e metalli preziosi, collezioni in genere;
- Arazzi, tappeti e tappezzerie pregiate;
- Mobili e suppellettili antichi, strumenti musicali;
- Cimeli, costumi e vestiario, armi e uniformi d'epoca;
- Reperti archeologici, vetri (decorati e non), vasellami, porcellane, ceramiche e maioliche;
- Ogni altro bene di particolare riconosciuto valore storico, scientifico o artistico (es: prototipi, modelli, plastici, riproduzioni, installazioni artistiche, anche elettroniche);

nonché ogni altro bene mobile, opera d'ingegno o reperto, avente carattere e pregio storico, artistico, scientifico, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni); il tutto formanti serie, collezione o singoli pezzi.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.

Deprezzamento

La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

Furto con destrezza

Il furto in cui l'autore del medesimo agisca con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro/Danno

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Stima accettata

Il valore attribuito al bene assicurato di comune accordo fra le Parti in base al disposto dell'Art.1908 del Codice Civile.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e/o sabotaggio

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa.

Per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Valore dichiarato

Il valore del bene assicurato dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, al quale resta l'onere della prova del reale valore di mercato del bene assicurato colpito da sinistro e della sua autenticità.

Valore di mercato

Il prezzo che correntemente il bene assicurato ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nei casi di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso nonché agli eventuali certificati di assicurazione emessi relativamente alla Sezione II Prestiti Temporanei - Garanzia DA CHIODO A CHIODO.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle

economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Il Contraente e la Società hanno inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 4 Recesso in caso di sinistro

In caso di sinistro la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con efficacia dalla scadenza del periodo assicurativo annuo in corso, con preavviso non inferiore a 90 giorni.

Art. 5 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione – Forma delle comunicazioni

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o P.E.C., telegramma, telefax o email.

Art. 6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

Art. 7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e s. m. e i.

Art. 8 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 9 Obbligo di informazione sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro il secondo mese successivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo.

Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest'ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo e in tal caso la Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

Art. 10 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 11 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **11% (undici percento)** del premio dell'assicurazione.

Art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s. m. e i. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della

legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

SEZIONE I ALL RISKS GIACENZA

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti determinati da eventi non espressamente esclusi, che provochino - durante il periodo di validità dell'assicurazione - la perdita, la distruzione, il danneggiamento o il deprezzamento dei Beni assicurati.

Sono parificati ai danni assicurati, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non espressamente escluso dalla presente assicurazione.

L'assicurazione copre, in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Si assicurano - per evento e per periodo assicurativo annuo - le somme indicate alle rispettive partite della SEZIONE ALL RISKS GIACENZA sopra opere d'arte e beni di interesse storico artistico, inclusi gli arredi dei musei nonché ogni altro bene rientrante nella definizione di "Beni Assicurati", relativamente alle seguenti ubicazioni:

- A. Chiesa di San Giuseppe – Via Sabbatini, 1;
- B. Museo della Linea Gotica Monti della Riva – Via Trignano n. 151;
- C. Sede Municipale Piazza Marconi, 1;
- D. Parco Urbano di Scultura su Pietra di Fanano (opere del Simposio Internazionale di scultura su pietra), con il limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per singola opera, relativamente alle sculture in pietra dislocate nel territorio.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione dei Beni assicurati, devono intendersi immediatamente ricompresi nella copertura assicurativa della presente polizza i beni di cui il Contraente acquisisca il possesso, il godimento, l'uso e, comunque, la disponibilità, successivamente alla data effetto della presente assicurazione; la relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 della data del titolo attestante l'insorgenza dell'interesse assicurabile o, in ogni caso, da quella della presa in consegna del bene, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno viceversa automaticamente esclusi dall'assicurazione i beni alienati, con effetto dalle ore 24 della data del titolo relativo, o in ogni caso, da quella della consegna del bene, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno fede esclusivamente le evidenze amministrative del Contraente, rimossa fin

d'ora ogni riserva o eccezione al riguardo.

Sono escluse le opere di terzi che il Contraente abbia nella propria disponibilità temporanea ai fini dell'organizzazione di mostre ed esposizioni, in quanto assicurate dal Contraente a termini della Sezione II - Prestiti Temporanei da Chiodo a Chiodo.

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, effettuata da personale non specializzato o con mezzi o metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i beni assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi o agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe;
- j) relativamente alle opere assicurate all'aperto nel Parco Urbano Simposio di Fanano e comunque nel territorio Comunale, sono esclusi i danni da imbrattamento, atti vandalici e asportazione parziale.

La Società non indennizza inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maree, maremoti, frane, valanghe, fenomeni di acqua alta, mareggiate.

Art. 16 – Operatività in caso di furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto compresi i danni agli impianti di allarme e videosorveglianza fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.

Art. 17 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con l'espresso consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 19 - Ispezione dei beni assicurati

La Società ha il diritto di prendere visione dei beni assicurati. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 20 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 15 sub 3) delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- l'assicurazione è prestata con la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

Art. 22 – Inondazioni e alluvioni

A parziale deroga dell'art. 15 sub 3) delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- restano esclusi i danni causati da mareggiata;
- restano esclusi gli enti mobili all'aperto e gli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o da terra.
- l'assicurazione è prestata con la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

Art. 23 - Spese di rimozione residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per rimuovere, sgomberare e trasportare al punto di raccolta più vicino i residuati del sinistro, sino alla concorrenza della somma di Euro 50.000,00.

Art. 24 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile ovvero esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 25 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati qualificabili come Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, del Contraente e dei terzi interessati.

Art. 26 - Surroga

Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili, fatta eccezione per il Contraente/Assicurato e suoi dipendenti e collaboratori.

Art. 27 – Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali delle ubicazioni indicate in polizza, anche per le eventuali movimentazioni e/o spostamenti dei beni all'interno dei locali stessi e/o tra un'ubicazione e l'altra fra quelle indicate in polizza nonché, previa notifica alla Società, in altre sedi.

La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza, senza obbligo di preventiva notifica alla Società, fino al limite di Euro 5.000,00. Si intendono altresì assicurati per il rischio trasporto e giacenza i beni occasionalmente inviati a terzi per valutazioni e/o stime fino ad un valore massimo di Euro 5.000,00.

Si intendono sempre esclusi i danni derivanti da mancata custodia dei veicoli.

I trasporti devono essere effettuati da personale specializzato del Contraente o vettori specializzati nel trasporto di opere d'arte.

Art. 28 – Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati nella Scheda Tecnica di polizza. A tal proposito si precisa che le misure di protezione dei locali devono essere conformi a quanto previsto all'art. 17 "Mezzi di chiusura dei locali", valendo in caso di sinistro quanto previsto all'ultimo capoverso del richiamato articolo e più precisamente che i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura ivi indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Si precisa che tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra, purché con utilizzo di veicoli costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste. I trasporti devono essere effettuati dal restauratore o personale specializzato del Contraente o vettori specializzati nel trasporto di opere d'arte.

Tale estensione è prestata fino al limite di Euro 5.000,00. Per valori superiori è fatto obbligo di preventiva notifica alla Società per l'estensione della copertura a condizioni da concordare.

SEZIONE II - PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA DA CHIODO A CHIODO

La garanzia "Da Chiodo a Chiodo" è operante per il trasporto e la giacenza temporanea di beni rientranti nella definizione di Beni assicurati, di proprietà anche di terzi e per i quali il Contraente abbia un interesse all'assicurazione, presso:

- esposizioni o mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- sale o luoghi per concerti, nel caso di strumenti musicali;
- restauratori od istituti d'arte, nel caso di restauri;

e viene prestata:

- previa notifica alla Società, della "Richiesta di copertura assicurativa" recante le informazioni necessarie e corredata dalla descrizione dei beni da assicurarsi e dalla loro valorizzazione,
- con inizio dal momento in cui i beni assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano, per essere imballati e trasportati nel luogo indicato dal certificato di assicurazione;
- continua senza interruzione, fino al termine del viaggio, compresi viaggio di ritorno e relative operazioni di imballaggio, disimballaggio e ricollocamento, comprese le eventuali giacenze intermedie;
- cessa quando i beni, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato e comunque non oltre la data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione e delle sue eventuali proroghe, da notificare alla Società.

RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il Contraente, per l'emissione del relativo Certificato di assicurazione, si obbliga a fornire alla Società tutti i dati richiesti dal facsimile "Richiesta di copertura assicurativa" allegato al presente capitolato speciale.

La garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società che, in qualsiasi forma rilasciata, è equiparata a documento di polizza.

Il termine concesso al Contraente per il pagamento del premio, ai sensi dell'art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, decorrerà dalle ore 24 della data di conferma dell'efficacia della copertura ovvero, se successiva all'anzidetta conferma, dalle ore 24 della data di effetto indicata in richiesta.

La Società si impegna ad emettere singoli certificati assicurativi a favore dei prestatori ogni qualvolta ne venga richiesta la presentazione per il ritiro delle opere.

Nel certificato si intende prestata la copertura di opere d'arte (con l'indicazione delle date di inclusione ed esclusioni nonché i valori assicurati) nella formula "da chiodo a chiodo" per tutte le opere ritirate presso qualsiasi prestatore.

Il premio dovuto dal Contraente sarà definito applicando, al valore complessivo delle opere assicurate di ogni singola mostra, i tassi indicati nella Scheda Tecnica di polizza per la Sezione Prestiti Temporanei, che rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.

☐ Esenzione Imposte

Relativamente ai beni assicurati soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, in ragione del loro interesse storico artistico, i premi dell'assicurazione saranno esenti dalle imposte ai sensi di legge.

RISCHIO TRASPORTI

La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano utilizzati vagoni chiusi;
- 5) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione dei beni imballati in casse climatizzate.
- 6) i trasporti effettuati a mezzo auto proprie, dovranno essere effettuati da personale specializzato (compreso personale del contraente, proprietari delle opere, antiquari e collezionisti) e comunque tutte le operazioni di trasporto ed imballaggio dovranno essere effettuate a regola d'arte; durante il trasporto la copertura assicurativa sarà valida unicamente per i "rischi strada" e il rischio "rapina", escluso quindi il rischio furto.

Sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di Beni assicurati collocati su veicoli imbarcati su traghetti.

I trasporti devono essere effettuati da vettori specializzati nel trasporto di opere d'arte o da personale specializzato del Contraente.

RISCHIO GIACENZA

La garanzia è prestata all'interno dei locali di fabbricati costruiti e coperti con materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La garanzia è prestata a condizione che siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza e/o misure di prevenzione:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna mediante sistema di telecamere;
- impianto automatico di allarme antifurto;
- presenza di personale dedicato alla sorveglianza delle opere nelle sale espositive, durante le ore di apertura al pubblico.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Limitatamente alle mostre e manifestazioni che abbiano come organizzatore il Contraente sono inoltre assicurati i danni cagionati ai locali, agli infissi, gli impianti di allarme e di videosorveglianza o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

(sempre operanti anche in deroga alle esclusioni sopra indicate)

CP 1 Deprezzamento

La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte.

CP 2 Dolo e colpa grave

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

CP 3 Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

CP 4 Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

CP 5 Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che i beni di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

CP 6 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali questi sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, degli installatori, dei depositari e degli addetti alla sorveglianza, fatta eccezione per i casi di dolo e a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.

CP 7 Assicurazione per conto del Prestatore

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.

Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

CP 8 Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra

La garanzia deve intendersi estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che le persone che detengono le chiavi degli accessi siano diverse dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e l'Assicurato devono in tal caso fare obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

CP 9 Stima accettata

Relativamente alle sole partite 1 e 2 l'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente è dettagliato nelle stime allegate redatte ad opera di esperti riconosciuti.

Le predette stime formano parte integrante della polizza e sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun ente, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

CP 10 Difetto, vizio e insufficienza di imballaggio

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, con diritto di rivalsa della Società - per le somme pagate a titolo di indennizzo di tali danni - nei casi di dolo.

CP 11 Terremoto

la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia la Società non risponde dei danni:

- e) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- f) causati da eruzioni vulcaniche;
- g) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- h) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- l'assicurazione è prestata con la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

CP 12 Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli affetti della presente estensione di garanzia:

- restano esclusi i danni causati da mareggiata;
- restano esclusi gli enti mobili all'aperto e gli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o da terra.
- l'assicurazione è prestata con la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

CP 13 Deroga ai mezzi di chiusura

A parziale deroga di quanto convenuto alla sezione Rischio Giacenza, si precisa che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto d'allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- come previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, fare quanto gli è possibile per limitare il danno e salvaguardare i beni assicurati;
- darne avviso di sinistro scritto alla Società, anche per il tramite del broker incaricato, non appena possibile e comunque non oltre 15 (quindici) giorni da quando il competente Ufficio Assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza;
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate distrutte, danneggiate o rubate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- conservare, fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso, senza che ciò pregiudichi l'eventuale diritto all'indennizzo.

Art. 2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente tra le parti, con valutazione effettuata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3 Mandato dei Periti e degli arbitri

I periti e gli arbitri devono:

- indagare su circostanze, natura e modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- verificare che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in caso di sinistro previsti in polizza;
- verificare l'esistenza, la qualità e l'autenticità, la quantità e il valore dei beni assicurati;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese indennizzabili in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni così prese sono vincolanti per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo o evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4 Criteri di liquidazione del danno - Determinazione dell'indennizzo

In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente assicurazione la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, liquida il danno come segue:

a. Danno totale

In caso di distruzione, perdita totale, impossibilità di adeguato restauro del bene assicurato, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo pari al valore di stima o al valore dichiarato dell'oggetto, al netto di eventuali recuperi.

b. Danno parziale - Deprezzamento

In caso di danno materiale parziale indennizzabile al bene assicurato la Società risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, compresi trasporti da e per il luogo di esecuzione del restauro, nonché del deprezzamento dell'Oggetto assicurato fino al 100% del suo valore.

In caso di perdita o danneggiamento di un oggetto facente parte di una coppia o di un insieme, la Società è tenuta a indennizzare l'eventuale conseguente deprezzamento della coppia o dell'insieme, per la mancanza o il danneggiamento dell'oggetto interessato dal sinistro.

In caso di perdita o danneggiamento di un oggetto facente parte di una coppia o di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso che gli deriva dall'essere parte di un insieme.

Art. 5 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, conclusa la valutazione del danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve presentare la sua proposta di liquidazione, oppure contestare le proprie riserve, entro 30 (trenta) giorni.

In caso di opposizione alla liquidazione da parte della Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini sopra indicati, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta dalle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 6 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 30.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 10.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 7 Recupero dei beni relativi alla denuncia di sinistro

Se i beni di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà dei beni ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per i beni medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, i beni restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per i beni medesimi.

Ove i beni assicurati oggetto del sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per i beni recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che i beni sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, i beni restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per i beni medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dai beni in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 8 Onorari dei Periti

La Società risponde delle spese ed onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto della polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito fino a concorrenza di Euro 5.000,00.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: Comune di Fanano (Prov. MO)
 Piazza Marconi n. 1 - CAP 41021 C.F./P.IVA 0000000562780361
 durata del contratto: anni 3 e mesi 8, con
 effetto dal: 30/04/2020
 scadenza il: 31/12/2023
 scadenza prima rata il: 31/12/2020

SEZIONE I - ALL RISKS GIACENZA

Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Beni assicurati	Forma copertura	Valore Euro	Tasso di premio imponibile	Tasso di premio lordo	Premio imponibile Annuo	Premio lordo Annuo
1	Quadri	Stima accettata	155.600,00%%	€	€
2	Libri rari	Stima accettata	24.410,00%%	€	€
3	Museo di Trignano Monti della Riva	Valore dichiarato	14.815,00%%	€	€
4	Parco Urbano Simposio di Fanano sculture	A P.R.A.	10.000,00%%	€	€
	Totale		194.825,00				€

SEZIONE II – PRESTITI TEMPORANEI “DA CHIODO A CHIODO”

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio relativo ad ogni singolo certificato di assicurazione temporanea viene imputato in base agli ambiti territoriali sotto indicati, applicando alla somma assicurata i relativi tassi, comprensivi di imposte nella misura del 22,25% per le giacenze e del 12,5% per i trasporti, salvo non si tratti di beni per i quali sia prevista a termini di legge l'esenzione dalle imposte sui premi assicurativi, nel qual caso verranno conseguentemente dedotte le corrispondenti aliquote di imposta:

- ☐ Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio italiano (compresi i territori di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) e per somma assicurata fino a Euro 150.000,00
 - Giacenza in Italia per ogni mese o frazione di mese di giacenza: 0,011 %
 - Trasporto in Italia - andata: 0,022 %
 - Trasporto in Italia - ritorno: 0,022 %
- ☐ Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio dell'Unione Europea e per somma assicurata fino a Euro 2.500.000,00
 - Giacenza in Europa per ogni mese o frazione di mese di giacenza: 0,011 %
 - Trasporto in Europa - andata: 0,022 %
 - Trasporto in Europa - ritorno: 0,022 %
- ☐ Premio lordo minimo per mostra Euro 100,00 (cento/00)

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE/SCOPERTI

(limitatamente agli eventi/garanzie sotto indicati):

Per ogni sinistro verranno applicati le seguenti franchigie e/o limiti di indennizzo:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Inondazioni e Alluvioni	50% della somma assicurata	Euro 10.000,00
Terremoto	50% della somma assicurata	Euro 10.000,00
Eventi Socio - politici	100%	Euro 250,00
Eventi Atmosferici	100%	Euro 250,00
Ogni altra causa (Sezione I)		Euro 250,00
Guasti Ladri	Euro 5.000,00	
Spese rimozione residui del sinistro	Euro 5.000,00	
Beni presso laboratori di restauro	Euro 5.000,00	
Onorari Periti	Euro 5.000,00	

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Richiesta Copertura Assicurativa

“DA CHIODO A CHIODO” - in appendice alla polizza madre n.

Effetto copertura	dalle ore 24,00 del
Scadenza copertura	alle ore 24,00 del
Contraente/Organizzatore
Denominazione Mostra/Iniziativa oggetto dell'assicurazione
Durata Mostra / Periodo di esposizione	dal al
Ubicazione della Mostra / Sede espositiva
Beni Assicurati	Vedere Schede di prestito allegate
Assicurato/i	il proprietario/prestatore rispettivamente indicato nell'elenco / scheda di prestito delle opere da assicurarsi
Valore complessivo dei beni assicurati	€.
trasporti	da a e ritorno
effettuati da
a mezzo